CAMERA DEI DEPUTATI N. 2101-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

Presentata alla Presidenza il 10 marzo 1995

(Relatore: **AGOSTINACCHIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FANTOZZI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MASERA)

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria

Presentato il 27 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella seduta del 9 marzo 1995 la Commissione finanze ha licenziato in sede referente il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 48 del 1995, che reitera il decreto-legge n. 719 del 1994: questo decreto, licenziato a sua volta dalla Commissione in sede referente nella seduta del 15 febbraio 1995, non ha potuto essere convertito, né approvato in Assemblea, per la decadenza del termine costituzionale.

La vicenda che ha condotto alla conclusione dell'esame di Commissione del disegno di legge n. 2101 può considerarsi emblematica della trattazione parlamentare dei decreti-legge reiterati, e significativa per alcune innovazioni procedurali che l'hanno da ultimo caratterizzata, e che verranno più avanti illustrate. Dal punto di vista sostanziale, questa relazione tratterà distintamente il contenuto del decreto-legge n. 48 nel testo presentato dal Governo e il contenuto delle modifiche apportatevi dalla Commissione. Nell'illustrazione del contenuto del decreto-legge verranno di volta in volta indicate le norme, peraltro non numerose, derivanti da emendamenti approvati in Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge n. 719.

1. Il contenuto del decreto-legge n. 48.

L'articolo 1 reca una serie di proroghe di termini relativi a varie scadenze ed adempimenti previsti dalla normativa previgente in materia tributaria. Il comma 1 dispone il differimento al 31 marzo 1995 del termine per il pagamento delle somme dovute per le definizione delle liti fiscali pendenti (originariamente fissato per il 15 dicembre 1994), contestualmente alla sospensione, fino alla medesima data del 31 marzo 1995, dei giudizi in corso. L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che i termini di impugnativa e quelli per ricorrere avverso gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione della lite fiscale, sono sospesi fino al 28 febbraio 1997 (nel precedente decreto n. 719 del 1994 tale termine coincideva con quello, del 31 marzo 1995, previsto per la sospensione dei giudizi). Il comma 2 stabilisce che, per il solo periodo d'imposta 1994, ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, dei compensi e dei corrispettivi delle operazioni imponibili previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 69 del 1989, si debbano continuare ad applicare i coefficienti presuntivi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992.

Il comma 3 differisce al 31 dicembre 1995 il termine per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, già prorogato al 31 dicembre 1993 dall'articolo 62, comma 17, del decreto-legge n. 331 del 1993, ed al 31 dicembre 1994 dal decreto-legge n. 260 del 1994. Il differimento risponde all'esigenza di coordinare la ristrutturazione delle circoscrizioni territoriali con la ristrutturazione organizzativa conseguente alla legge n. 358 del 1991, in base alle quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici IVA e gli uffici del registro saranno assorbiti dai nuovi uffici delle entrate.

Con il comma 4 si dispone il differimento al 1° gennaio 1998 del termine, originariamente fissato al 1° gennaio 1995 dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 16 del 1993, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite catastali, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Viene conseguentemente prorogata

sino al 31 dicembre 1997 l'efficacia delle tariffe e delle rendite determinate, in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, con il decreto ministeriale 27 settembre 1991, come successivamente modificate dal decreto legislativo n. 568 del 1993, e da ultimo dal decreto-legge n. 515 del 1994, convertito dalla legge n. 596 del 1994, recante norme di finanza locale per il 1994. Viene altresì, in conseguenza, disposto il differimento al 1° gennaio 1998 dell'utilizzazione del parametro del metro quadrato di superficie catastale nella determinazione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, termine originariamente fissato al 1° gennaio 1997 dall'articolo 9,comma 11, del decreto-legge n. 557 del 1993.

Il comma 5 proroga al 28 aprile 1995, secondo quanto deliberato dalla Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge n. 719, il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato; sulle somme da versare non dovranno essere corrisposti interessi. L'ultimo periodo del comma 5 fa inoltre salvi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali (in particolare dal decreto-legge n. 646 del 1994, recante interventi straordinari per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito taluni territori del centro-nord nel novembre 1994, che prevede specifici differimenti dei termini per i versamenti da effettuarsi da parte dei soggetti che abbiano la sede o esercitino la propria attività nei territori interessati dagli eventi dannosi). Anche in questo caso la proroga è intervenuta dopo che il termine (fissato al 20 dicembre 1994) era già scaduto da diversi giorni.

I commi 6 e 7 contengono disposizioni per il rinnovo dei contratti per la riscossione di talune imposte comunali. Il comma 6 concerne il rinnovo dei contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dispone, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993, che i predetti contratti, di cui dall'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo (cioè i contratti di durata inferiore a sei anni, che possono essere prorogati fino al raggiungimento di tale limite), in scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 1995; la facoltà di proroga è comunque subordinata alla definizione di condizioni contrattuali più favorevoli per il comune. Analogamente, il comma 7 interviene in materia di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, disponendo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 7, e dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, che i contratti di appalto per la riscossione della tassa medesima, in scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995; la facoltà di proroga è comunque subordinata all'iscrizione dei titolari dei contratti medesimi alla data del 31 dicembre 1994 nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507.

Il comma 8 introduce modificazioni alla disciplina dell'iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e di riscossione dei tributi comunali, di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 507 del 1993. A tale albo possono essere iscritte persone fisiche e società di capitale aventi capitale interamente versato. Le modificazioni apportate dalla norma in esame riguardano la costituzione del capitale sociale delle società di capitale (all'albo in oggetto potranno d'ora in avanti essere iscritte anche società di capitale con capitale costituito da quote o azioni di cui siano titolari persone giuridiche) e la pubblicità della titolarità delle predette quote o azioni (viene disposto che le società di capitale sono obbligate, per essere iscritte all'albo, a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora poi tali quote o azioni siano possedute da altre società di capitale, viene introdotto l'obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque sono direttamente o indirettamente riferibili).

Il comma 9 interviene sulla disciplina della formazione e della consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e provvede a differire al 15 febbraio 1995 il termine, fissato al 15 dicembre 1994 in base all'articolo 72, comma 1, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, per la formazione e consegna dei ruoli predetti. Tale differimento, come si legge nella relazione governativa, si rende necessario a causa delle gravi difficoltà operative in cui versano gli uffici del registro competenti alla liquidazione e all'accertamento di tale imposta.

La disposizione del comma 10 differisce il termine previsto per la notifica dell'avviso di liquidazione e dell'avviso di versamento relativi all'imposta sull'incremento del valore degli immobili straordinaria per l'anno 1991, nei casi di rettifica o per omessa dichiarazione. La disposizione prevede il differimento del termine di notifica dell'avviso di liquidazione al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, cioè a tutto l'anno 1995. Il comma 10 stabilisce poi, sempre per l'applicazione dell'INVIM straordinaria per il 1991, anche il differimento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione. Tali termini sono stabiliti rispettivamente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (cioè al 31 dicembre 1996) ed al 31 dicembre del sesto anno successivo (cioè al 31 dicembre 1997).

Il comma 11 proroga di un mese, fino al 31 gennaio 1995, il termine in precedenza fissato al 31 dicembre 1994, di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 ha istituito, con entrata in funzione dal 1° gennaio 1989, successivamente differita al 1° gennaio 1990, il servizio centrale di riscossione dei tributi presso il Ministero delle finanze con il compito di provvedere alla esazione ed alla riscossione dei tributi mediante affidamento in concessione amministrativa agli agenti della riscossione. La durata della concessione è decennale, salvo che per il primo periodo di gestione la cui durata era prevista in cinque anni. La proroga di un mese si è resa necessaria per evitare la coincidenza dei termini di versamento da parte dei contribuenti con le operazioni di passaggio delle gestioni; si tratterebbe quindi di una proroga tecnica, durante la quale, come specificato dalla norma stessa, resterebbero ferme tutte le condizioni vigenti per il periodo transitorio (quello dei cinque anni anteriore al 31 dicembre 1994), comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Il comma 11 dispone poi l'estensione del vincolo delle cauzioni, stabilendo che le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino alla scadenza della proroga: si tratta della cauzione, a garanzia del versamento delle somme riscosse e degli altri obblighi, che deve essere prestata dal concessionario della riscossione. Fino al 31 gennaio 1995, hanno continuato ad avere efficacia le patenti di nomina che abilitano all'esercizio delle loro funzioni i collettori, gli ufficiali di riscossione ed i messi notificatori, nonché i registri cronologici, nei quali l'ufficiale di riscossione deve annotare tutti gli atti ed i processi verbali, di cui all'articolo 101 del citato decreto. La norma dispone altresì che fino alla stessa data sono differiti i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Infine dispone che per il periodo di proroga non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

Il comma 12 dispone una modifica del testo dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, laddove al primo periodo, con riguardo alla determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, dispone che essa debba essere effettuata individuando, per aree « di norma » a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili. La modifica, allo scopo

di precisare senza possibilità di deroghe l'ambito territoriale delle concessioni, prevede l'abrogazione dal periodo della locuzione « di norma », prevedendosi così esclusivamente l'individuazione a livello provinciale delle aree territoriali per la riscossione. Il comma 13 prevede l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per stabilire le disposizioni necessarie a garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

Il comma 14 prevede la possibilità di utilizzazione nell'anno 1995 delle somme relative ad alcuni capitoli di spesa del Ministero delle finanze, in conto competenza ed in conto residui, che non siano state impegnate per l'anno 1994; tale disposizione costituisce una deroga alla normativa generale sulla contabilità dello Stato, che prevede, per le somme iscritte in bilancio e non impegnate a fine esercizio, il loro passaggio ad economie di bilancio se iscritte in conto competenza, e una particolare disciplina per la loro conservazione, se iscritte in conto residui. Il comma 15 differisce al 31 dicembre 1995 il termine relativo ai rimborsi IVA stabilito in precedenza al 31 dicembre 1994 dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 547 del 1994, entro il quale è consentito provvedere ai rimborsi relativi a crediti maturati fino al 31 dicembre 1993, utilizzando le contabilità speciali intestate agli uffici IVA.

Il comma 16 dispone la proroga, anche per l'anno 1995, dell'esenzione concessa per il pagamento della soprattassa in favore delle autovetture azionate con motore *diesel* per le quali il regime di favore fiscale, previsto dall'articolo 65, comma 5, del decreto-legge n. 331 del 1993, è scaduto il 31 dicembre 1994. Il comma in esame dispone l'esenzione dal pagamento della soprattassa sui veicoli *diesel* anche per l'anno 1995, riferendosi peraltro testualmente ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992: il riferimento al 31 dicembre 1992 e non invece al 31 dicembre 1994, come invece previsto dall'articolo 65 del decreto-legge n. 331 del 1993, costituisce presumibilmente una svista, in quanto l'effetto della norma così scritta sarebbe quello di concedere la proroga dell'esenzione per il 1995 ai soli veicoli immatricolati nell'anno 1992, e non anche a quelli immatricolati nei successivi due anni per i quali è già prevista l'esenzione fino al 31 dicembre 1994. La disposizione del comma 16, oltre a prorogare l'esenzione per i veicoli già immatricolati, sembra inoltre estenderla anche ai veicoli immatricolati nel 1995, disponendo che l'esenzione si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nel 1995. La Commissione ha provveduto a correggere, in questo come nel precedente decreto, l'evidente errore.

Una seconda esenzione è prevista dallo stesso comma 16 relativamente al pagamento della tassa speciale, di cui alla legge n. 362 del 1994, per le autovetture e gli autoveicoli alimentati a g.p.l. o a gas metano, per i quali dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della motorizzazione civile. La disposizione del comma 17 si collega al comma 16 disponendo la copertura finanziaria delle indicate disposizioni agevolative mediante l'aumento del 6 per cento dell'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, per l'anno 1995; la norma disciplina poi le modalità di versamento della tassa nella misura maggiorata, che è dovuta comunque per un periodo complessivo di dodici mesi.

La disposizione del comma 18 proroga al 31 dicembre 1998 lo speciale regime agevolato, in scadenza al 31 dicembre 1994, per il consumo degli oli da gas per autotrazione che avvenga nei territori della provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine. Il comma 19 proroga di un anno, al 31 dicembre 1995, il termine per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste originariamente dalla legge n. 218 del 1990, relativamente alle

operazioni di fusione, scissione, trasformazione e conferimento degli enti creditizi. In sostanza, per quanto riguarda le operazioni di trasformazione, conferimento e fusione viene assicurata la parziale neutralità fiscale delle operazioni compiute, delle quali viene stabilita l'irrilevanza (nei limiti stabiliti dalla norma) sia per quanto riguarda le imposte dirette che quelle indirette.

L'articolo 2 modifica talune disposizioni concernenti l'obbligo di versamento dell'acconto IVA previsto dall'articolo 6 della legge n. 405 del 1990 (legge finanziaria 1991), come successivamente modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993, e dall'articolo 3 del decreto-legge n. 477 del 1993. Le modifiche apportate sono dettate dalla necessità di coordinare la disciplina dell'acconto con quella contenuta nel decreto-legge n. 557 del 1993, nonché con la soppressione del cosiddetto *decalage* nella detrazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari prevista dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 155 del 1993. L'articolo in esame sopprime pertanto l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 405 del 1990, che riguarda la disciplina dell'acconto per i contribuenti che potevano optare per il regime trimestrale, e aggiunge, dopo il comma 3, un comma 3-*bis*, che prevede, per tutti i contribuenti, una modalità alternativa a quella stabilita dal precedente comma 2 di calcolo dell'acconto. Tale modalità consiste nella possibilità di portare in detrazione, oltre agli acquisti annotati nel periodo di riferimento (1-20 dicembre, per i contribuenti mensili; 1° ottobre-20 dicembre, per i trimestrali), anche l'imposta detraibile (in misura pari ai due terzi ovvero agli otto noni dell'importo, rispettivamente per i mensili e per i trimestrali) nelle liquidazioni periodiche del 1994, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 155 del 1993. Si consente inoltre di portare in detrazione dall'imposta relativa alle operazioni attive, anche solo effettuate, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari, sia regolarmente annotati, sia solo effettuati nello stesso periodo, a condizione che siano calcolati nel complesso delle operazioni attive e sempreché l'imposta sia detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Una disciplina a parte viene dettata quindi per i contribuenti che abbiano affidato a terzi la tenuta della contabilità: essi possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Recependo un'indicazione della Commissione, il Governo ha inserito anche i titolari di conto fiscale tra i soggetti tenuti ad effettuare entro il 27 dicembre il calcolo dell'importo da versare in acconto. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 aggiunge inoltre un comma 5-*ter* all'articolo 6 della legge n. 405 del 1990, riguardante i versamenti dei contribuenti titolari di conto fiscale. Tali soggetti devono effettuare il versamento presso i concessionari della riscossione o presso le aziende di credito, le quali ultime devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario.

Il comma 2 dell'articolo 2 conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di autorizzare l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti dell'IVA con cadenza trimestrale, anziché mensile, anche nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge n. 298 del 1974, indipendentemente dal volume di affari realizzato nell'anno solare precedente e senza l'applicazione degli interessi dell'1,5 per cento di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; quest'ultima disposizione, come nella disciplina previgente, continua ad essere applicabile nei confronti degli esercenti impianti di distribuzione di carburante e, viceversa, ad essere non applicabile nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 72, primo comma, lettera *e)*, nonché del primo periodo del comma quarto dell'articolo 74.

In virtù delle disposizioni recate dal comma 3 viene consentito agli autotrasportatori iscritti all'albo di cui alla legge n. 298 del 1974 di computare le fatture, relative a prestazioni di trasporto, da loro emesse ai fini IVA nel periodo compreso tra il 29 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del decaduto decreto-legge n. 719 del 1994) al 26 febbraio 1995, nella liquidazione relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995, salvo che non siano state considerate in precedenti liquidazioni. Tali fatture possono inoltre essere computate in detrazione dai committenti delle prestazioni di trasporto nella prima liquidazione dell'IVA da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, purché le fatture stesse siano annotate nel registro degli acquisti, la cui tenuta è disciplinata dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I commi 4 e 5 innovano invece nella disciplina generale dei rimborsi IVA; il comma 4 dispone in particolare che il diritto di rimborso spetta nel caso in cui nel periodo di riferimento l'aliquota mediamente applicata ad operazioni registrate o soggette a registrazione sia inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti ed alle importazioni registrati o soggetti a registrazione. Sono escluse da entrambi i termini di raffronto le operazioni relative a beni ammortizzabili e, limitatamente alle operazioni di acquisto ed importazione, quelle relative alle spese generali. Il comma 5 stabilisce inoltre che in relazione al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto il diritto di rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate maggiorata del 10 per cento. Non si tiene conto delle operazioni aventi ad oggetto beni ammortizzabili. È da osservare, a questo proposito, che sull'argomento erano stati presentati in Commissione, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 719, emendamenti considerati inammissibili e quindi ritirati, e il cui contenuto è stato invece recepito nel decreto-legge n. 48.

Sull'articolo 3 i lavori della Commissione sul decreto-legge n. 719 sono stati particolarmente intensi, come sempre si è verificato quando in sede parlamentare si è avuta occasione di trattare dei problemi della rappresentanza dei contribuenti. Anche in questo caso il Governo non ha ritenuto di recepire le modifiche apportate dalla Commissione al precedente decreto, e ancora confermate nell'esame del decreto n. 48, il cui contenuto verrà succintamente illustrato più avanti. È peraltro prevedibile che le questioni affrontate dall'articolo 3 saranno oggetto di un attento esame da parte dell'Assemblea. Nel testo originario dell'articolo 3 del decreto-legge n. 48 è prevista una nuova normativa in materia di istituzione e di formazione dei centri di assistenza per le imprese. Il comma 1 ridisegna la disciplina di questi centri con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1995, sostituendo i commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991 con nuove disposizioni finalizzate a semplificare ed a rendere più efficace e trasparente l'azione dei centri di assistenza. Con il comma 2 viene ribadita la rilevanza ai fini IVA e delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1995, delle prestazioni di assistenza fiscale, anche se poste in essere da associazioni sindacali e di categoria e anche se rientranti nelle loro finalità istituzionali. Vengono comunque fatti salvi i comportamenti precedentemente tenuti e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né sono consentite le variazioni dell'imponibile o dell'imposta, disciplinate, ai fini del calcolo dell'IVA dovuta, dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ai sensi del comma 3, infine, per il pagamento del compenso previsto relativamente all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei CAAF, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 331 del 1993: a seguito di tale previsione normativa il predetto compenso, invece di essere corrisposto tramite il sostituto d'imposta, sarà erogato direttamente dall'amministrazione finanziaria a seguito dell'in-

vio delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi da parte del centro di assistenza.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, accordando ai comuni la facoltà di deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, una specifica aliquota ridotta per la prima casa. I comuni possono infatti deliberare tale aliquota, in misura comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio comunale, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. La deliberazione da parte del comune di tale aliquota ridotta è tuttavia subordinata alla condizione della invarianza del gettito complessivo dell'imposta: è infatti previsto che il gettito complessivo, calcolato in via previsionale, che dovrebbe derivare dall'applicazione dell'ICI con la specifica aliquota ridotta così introdotta, debba essere almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato dal comune.

L'articolo 5 dichiara non soggette a pignoramento, né ad atti di sequestro, le somme derivanti dal pagamento di tributi detenute, per conto del ministro delle finanze, da banche, concessionari del servizio di riscossione dei tributi, uffici postali e sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Eventuali atti diretti al pignoramento o al sequestro delle somme medesime vengono dichiarati nulli e la nullità è rilevabile anche d'ufficio.

L'articolo 6 interviene in materia di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, interessando tanto le addizionali comunale e provinciale quanto l'addizionale erariale. Intervenendo nella materia, l'articolo 6 mira a dare una interpretazione autentica delle disposizioni vigenti che disciplinano il regime delle esenzioni dalle addizionali. In base a quanto disposto dall'articolo 6, le predette norme vanno interpretate nel senso che è assoggettata alle addizionali anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Secondo quanto si afferma nella relazione governativa, tale disposizione si rende necessaria in quanto la giurisprudenza ha sostenuto che detta addizionale non sarebbe dovuta, essendo stato escluso dall'imposta erariale sul consumo di energia elettrica il consumo di energia per usi industriali. La norma interpretativa è volta, quindi, a disporre l'assoggettamento alla addizionale anche dell'energia elettrica impiegata per usi industriali.

L'articolo 7, poi largamente modificato dalla Commissione, provvede a rideterminare, limitatamente alla benzina, il regime agevolativo in materia di prodotti petroliferi, previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni e integrazioni. La nuova normativa è emanata in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993 (*melius*, 5 aprile 1993).

All'articolo 8, relativo alla disciplina degli scarti di emissione, sono stati integralmente recepiti gli emendamenti approvati dalla Commissione al decreto-legge 719. Al comma 1, il secondo periodo stabilisce il criterio di maturazione dello scarto di emissione per dietimi giornalieri di importo costante, disponendo la maturazione, per ogni giorno di possesso dei titoli, di una quota-parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo; il terzo periodo dispone invece per il caso in cui l'esistenza o l'ammontare dello scarto (cioè della differenza tra il valore di rimborso dei titoli ed il loro prezzo di emissione) non siano certi alla data dell'emissione, dipendendo da eventi o parametri non ancora certi o determinati: in tal caso, la parte di scarto proporzionalmente riferibile al periodo intercorrente tra la data di emissione e la data alla quale l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione dello scarto medesimo, si considera interamente imputabile al possessore del titolo a quest'ultima data. Analogamente, al comma 2, il terzo periodo,

integrando le disposizioni di cui al comma precedente, prevede la possibilità di utilizzare un criterio forfettario per il computo dei volumi (quantità e periodo di possesso) di tutti o parte dei titoli posseduti anteriormente all'inizio del periodo d'imposta in corso al 29 dicembre 1994. Viene infatti stabilito che i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso al 29 dicembre 1994 possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo d'imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno degli esercizi, e che i titoli medesimi si considerano posseduti per l'intero esercizio.

Infine, l'articolo 9, unico rimasto invariato tra i due decreti e nei passaggi parlamentari, interviene sul disposto dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di attribuzione di beni e personale ad associazioni di dipendenti pubblici, dettando una interpretazione autentica di tale disposizione. Si dispone, in chiave interpretativa, che la citata norma abrogativa non trova applicazione per le norme, legislative e regolamentari, che prevedono l'attribuzione di personale e di mezzi finanziari pubblici a beneficio del fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze e del fondo di assistenza per i finanzieri.

2. *Le modifiche apportate dalla Commissione.*

La Commissione finanze ha apportato, con modalità che saranno più avanti illustrate, numerose modifiche al testo del decreto-legge n. 48, che riproducono il contenuto degli emendamenti approvati nel corso dell'esame del precedente decreto-legge n. 719.

All'articolo 1, al comma 1, sono state inserite specifiche disposizioni circa le liti fiscali che possono insorgere a seguito dei processi verbali di constatazione di cui all'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 564 del 1994, qualora gli avvisi di accertamento fossero notificati non oltre il 1° marzo 1995 (era previsto l'obbligo di effettuare il pagamento entro il 31 marzo 1995); è stato inoltre introdotto il comma 1-*bis* che sposta al 31 dicembre 1994 la data, stabilita al 17 novembre 1994 dal medesimo articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 564 del 1994, entro la quale le liti fiscali devono risultare pendenti dinanzi alle commissioni tributarie per rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione medesima. Modificando il comma 4, è stata ridotta di un anno la proroga del termine per la revisione generale delle zone censuarie; al comma 7 si prevede la condizione di maggior favore per il comune per la validità della proroga dei contratti di appalto per la riscossione della TOSAP; al comma 16 si rendono applicabili le previste disposizioni agevolative in materia di esenzione dal pagamento della soprattassa per le automobili diesel e GPL ai primi tre periodi di pagamento anziché solo al primo; al comma 17 si prevede l'aumento dell'importo delle tasse automobilistiche per il triennio 1995-1997 anziché per il solo 1995.

Ulteriori modifiche all'articolo 1 riguardano l'inserimento di commi aggiuntivi: il comma 6-*bis* detta disposizioni sul regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il comma 7-*bis* dispone sul regolamento per l'applicazione della TOSAP, il comma 9-*bis* concerne il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il comma 11-*bis* proroga al 30 giugno 1995 il termine di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, per le province che si trovino in particolari condizioni, il comma 19-*bis* reca alcune modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 218, prevedendo l'estensione del beneficio fiscale al conferimento anche di rami di azienda, mentre il comma 19-*ter* esonera dalle sanzioni i versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni.

La Commissione ha inoltre soppresso il comma 10 in materia di INVIM, ed ha aggiunto, dopo l'articolo 1, l'articolo 1-*bis*, volto a disciplinare la situazione dei contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990.

All'articolo 2, è stato previsto l'inserimento di un ulteriore comma aggiuntivo all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, che riconosce la validità dei versamenti effettuati nel corso del 1994 mediante distinte di versamento diverse da quelle previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993. Sempre all'articolo 2 è stato riproposto il comma aggiuntivo 1-*bis*, in materia di regolarità del versamento in acconto IVA effettuato dai titolari di conto fiscale.

L'articolo 3 è stato modificato dalla Commissione anzitutto relativamente alla denominazione (rubrica, comma 1, capoverso 1) ed allo statuto (comma 1, capoverso 3) dei centri autorizzati di assistenza e alle modalità di apposizione del visto di conformità (comma 1, capoverso 4). Quanto alle categorie di lavoratori autonomi abilitati a rilasciare il visto medesimo (comma 1, capoverso 6) la Commissione si è soffermata a lungo sul problema nel corso dell'esame del decreto-legge n. 719, giungendo all'approvazione di un emendamento, ora recepito anche nel testo del decreto-legge n. 48, licenziato per l'Assemblea, che abilita anche i consulenti tributari iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli camerali dei periti e degli esperti, che devono intendersi chiusi, nonché i consulenti stessi non iscritti a tali ruoli a causa dell'inesistenza dei ruoli stessi presso le locali camere di commercio, purché in possesso di partita IVA con un determinato codice di attività da almeno sette anni alla data del 27 dicembre 1994. Modifiche sono state altresì apportate riguardo alla fissazione delle norme di attuazione delle disposizioni previste (comma 1, capoverso 7); è stato inoltre introdotto un comma aggiuntivo relativo alle modalità di iscrizione all'albo per i centri già operanti.

Quanto all'articolo 4, è stato approvato dalla Commissione un comma aggiuntivo (1-*bis*), in materia di aliquota agevolata ICI per la prima casa: in particolare si prevede, con la nuova norma, la possibilità, per i comuni ove il numero di immobili adibiti a prima casa da proprietari residenti sia inferiore al 30 per cento del totale degli immobili destinati ad abitazione, di ridurre fino al 2 per mille la suddetta aliquota ICI. È prevista, ai fini dell'invarianza di gettito, la possibilità di incrementare l'aliquota per gli immobili diversi (anche fino all'8 per mille, per straordinarie esigenze di bilancio).

La Commissione ha poi soppresso l'articolo 5, sull'impignorabilità delle entrate tributarie, ed ha riprodotto il comma 1-*bis* dell'articolo 6, volto ad escludere dalle addizionali l'energia utilizzata nei processi elettrochimici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione. Ha inoltre riprodotto la nuova formulazione dell'articolo 7, già approvata in precedenza, concernente il regime tributario speciale dei prodotti petroliferi venduti nelle aree prossime al confine con la Slovenia.

3. *Problemi conseguenti all'inammissibilità degli emendamenti e alla reiterazione dei decreti-legge. La procedura adottata dalla Commissione.*

Nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 719 del 1994 furono presentati alcune centinaia di emendamenti. Per molti di essi si pose, ancora una volta, un problema di ammissibilità per non stretta attinenza alla materia recata dal decreto. E ancora una volta, così come imposto dall'articolo 96-*bis*, comma 8, del regolamento e dalla sua più rigorosa interpretazione come affermata negli ultimi anni dalla giurisprudenza presidenziale, per questi emendamenti, indicati dal presidente, non si passò alla votazione. Si invitarono invece i presentatori al ritiro, ad evitare una formale dichiarazione di inammissiblità, che si sarebbe diversamente resa inevitabile; e gli emendamenti furono in effetti ritirati.

L'esito di questa specifica vicenda non elude però il problema, che già altre volte si è posto sia in Commissione che in Assemblea, degli effetti dell'inammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge. Il problema investe le prerogative stesse dei parlamentari, e in particolare la disparità

che l'applicazione di un diverso regime di ammissibilità alla Camera e al Senato finisce per determinare: non è ormai infrequente, infatti, che emendamenti dichiarati inammissibili alla Camera passino invece al Senato, dove la normativa regolamentare è su questo punto evanescente, per poi tornare in seconda lettura alla Camera ed eludere, in quanto entrati a far parte del testo, un nuovo vaglio di ammissibilità. Ciò rende difforme, in misura inaccettabile, l'estensione della sfera d'azione legislativa tra i membri dei due rami del Parlamento, proprio sullo strumento (il disegno di conversione del decreto-legge) che si è affermato da tempo come quasi esclusivo della produzione normativa.

Anche il Governo è solito riprodurre nei decreti reiterati norme approvate dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento nel corso dell'esame del decreto precedente, indipendentemente da valutazioni di ammissibilità che siano state pronunciate alla Camera. E anche in questa ipotesi, anch'essa ormai non infrequente, la Camera si troverà ad esaminare norme che, inammissibili se presentate come emendamenti, cessano naturalmente di esserlo una volta entrate a far parte del decreto reiterato.

Talvolta la riproduzione nei decreti reiterati di norme approvate in precedenza ne facilita l'*iter*, guadagnando aree di consenso parlamentare; talvolta il calcolo si rivela invece errato, e l'*iter* finisce con il risentire dell'appesantimento del testo, e quindi dell'aumento delle questioni sul tappeto.

Per il decreto-legge n. 48 ora in esame, il Governo ha parzialmente rispettato la prassi di non recepire modifiche che non siano state approvate almeno da un ramo del Parlamento, ma abbiano avuto la sola sanzione di una Commissione in sede referente. In questo caso il Governo ha tuttavia ritenuto di recepire alcune delle modifiche apportate dalla Commissione al decreto n. 719, e anche di introdurre norme recate da emendamenti allora considerati inammissibili. È il caso, come si è visto, dei commi 4 e 5 dell'articolo 2.

Per quanto riguarda le restanti norme approvate dalla Commissione sul precedente decreto e non accolte nella reitera, già nella seduta dell'8 marzo i gruppi avevano espresso il loro consenso sulla proposta del presidente di procedere ad una votazione unica che approvasse gli emendamenti che le recepiscono. Così si è poi verificato nella seduta conclusiva del 9 marzo. Si tratta di una innovazione procedurale che non mancherà di rivelarsi utile per semplificare e rendere essenziale l'esame in sede referente dei decreti reiterati: sarà infatti in tal modo possibile non azzerare il lavoro, spesso impegnativo e faticoso, svolto sul precedente decreto, restando naturalmente ai deputati la piena libertà di presentare emendamenti, sia in Commissione che in Assemblea.

Nel lavoro di Commissione sui decreti reiterati, in virtù di tale convenzione procedurale, ci si potrà così concentrare su quelle questioni politicamente più rilevanti che si riterrà di sottrarre alla votazione sommaria. Tutto ciò sostanzierà un principio di economia dei lavori, consentendo un grande risparmio di tempo di lavoro, di cui finiranno in prospettiva per giovarsi, oltre alla Commissione come organo, gli stessi gruppi parlamentari che la costituiscono, e che con la loro disponibilità hanno reso possibile l'applicazione della procedura proposta dal presidente.

Raccomando, in conclusione, la rapida conversione del decreto-legge n. 48 del 1995.

Paolo AGOSTINACCHIO, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.	1. Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719.	2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le liti fiscali che possono insorgere a seguito dei processi verbali di constatazione di cui all'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e qualora gli avvisi di accertamento siano notificati non oltre il 1° marzo 1995, il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 1995 »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: " 17 novembre 1994 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 1994 " »;

al comma 4, al primo e al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 1998 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° gennaio 1997 »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 giugno 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe previgenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996, ove non diversamente deliberato in sede competente, si applicano comunque le tariffe massime di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 19 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 »;

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: « e sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 giugno 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe previgenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996, ove non diversamente deliberato in sede competente, si applicano comunque le tariffe massime di cui agli articoli 44, 45, 47 e 49 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 giugno 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe previgenti già approvate dai competenti organi comunali »;

il comma 10 è soppresso;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

« 11-*bis*. Per le province per le quali sono state presentate istanze di conferimento della concessione del servizio dai gestori dei precedenti ambiti subprovinciali della stessa provincia, al fine di consentire un esame più approfondito nell'applicazione delle procedure di conferimento volte ad assicurare condizioni di migliore efficienza ed economicità salvaguardando le specifiche professionalità acquisite, ed al fine di agevolare conseguentemente intese che favoriscano le suddette condizioni, il termine di cui al primo periodo del comma 11 è prorogato al 30 giugno 1995 »;

al comma 16, al primo e al secondo periodo, le parole: « per il primo pagamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i primi tre periodi di pagamento »;

al comma 17, al primo periodo, le parole: « all'anno 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al triennio 1995-1997 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 19-*bis*. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo le parole: " ai conferimenti d'azienda ", sono inserite le seguenti: " ovvero rami di essa ";

19-*ter*. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. *(Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990)*. 1. I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 possono, entro la data del 31 marzo 1995, regolarizzare tutte le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari, contributivi, previdenziali ed ed assistenziali, scaduti alla data del 31 dicembre 1994.

2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1990 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera c), *le parole:* « è inserito il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* " sono inseriti i seguenti "; *e alla medesima lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:*

« 5-*quater*. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994 ».

All'articolo 3:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Centri autorizzati di assistenza fiscale »;

al comma 1, al capoverso 1, all'alinea, dopo la parola: « assistenza » *è inserita la seguente:* « fiscale »;

al comma 1, al capoverso 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Lo statuto dei centri deve prevedere il collegio sindacale »;

al comma 1, al capoverso 4, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il visto è apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti, dei consulenti del lavoro, per quanto di loro competenza, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, ovvero, su richiesta dell'utente, da un professionista con pari requisiti, da lui indicato »; *e, al quinto periodo, le parole:* « e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fidejussioni » *sono soppresse;*

al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: « consulenti del lavoro » *sono inserite le seguenti:* « e i consulenti tributari iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli camerali dei periti e degli esperti, che si intendono chiusi, nonché i consulenti tributari non iscritti nei predetti ruoli a causa della inesistenza di tali ruoli presso le locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso di partita IVA con codice di attività 7412C e precedenti analoghe classificazioni da almeno sette anni alla data del 27 dicembre 1994, »; *dopo le parole:* « presente articolo » *sono inserite le seguenti:* « , anche

su dichiarazioni predisposte sulla base di contabilità tenuta dal contribuente o da terzi per suo conto »; *e le parole:* « del comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei commi 5 e 13-*bis* »;

al comma 1, al capoverso 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, criteri e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché le relative modalità di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I centri autorizzati di assistenza fiscale, già abilitati ad operare alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti nell'albo previsto dal comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dal comma 1 del presente articolo ».

All'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. L'aliquota non può essere comunque inferiore al 4 per mille; può essere inferiore al 4 per mille, ma comunque non inferiore al 2 per mille, nei comuni ove il numero degli immobili adibiti a prima abitazione da soggetti proprietari residenti è inferiore al 30 per cento del totale degli immobili abitativi. Ai fini dell'invarianza di gettito, i comuni che hanno deliberato un'aliquota ridotta inferiore al 4 per mille possono deliberare per gli immobili diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma un'aliquota fino al 7 per mille, ovvero fino all'8 per mille per straordinarie esigenze di bilancio ».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Continua a non essere assoggettata alle addizionali di cui al comma 1 l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa di altissima utilizzazione ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7 – *(Recupero del flusso monetario in zona di confine).*— 1. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando il regolare svolgimento della concorrenza, ed in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993, l'importo delle accise sulla vendita delle benzine è determinato in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei

medesimi prodotti nella Repubblica di Slovenia per quanto attiene il venduto ai soggetti residenti nella regione più vicina al confine di Stato.

2. Resta inalterata la tabella A per la zona franca di Gorizia di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni.

3. L'accisa ridotta di cui al comma 1 è graduata in quattro fasce in modo tale che nella fascia prima il prezzo dei carburanti risulti inferiore di lire 20 rispetto a quello venduto oltre confine, e nelle successive tre il prezzo risulti superiore a quello della prima fascia rispettivamente di lire 70, 250 e 480; in ogni caso, l'accisa applicata non può essere superiore a quella ordinaria. I comuni sono assegnati alle fasce secondo la tabella A allegata al presente decreto, in ragione della distanza dal confine di Stato. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede all'istituzione di un osservatorio permanente destinato, al termine di ogni anno solare, ad individuare la misura delle accise differenziate nel rispetto dell'invarianza del gettito conseguito nel 1994 e parametrato ai maggiori introiti derivanti dalle accise nella regione Friuli-Venezia Giulia per carburanti e tabacchi, nonché dall'applicazione del comma 7, rispetto a quelli conseguiti in ciascun anno precedente.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto dei risultati dell'osservatorio permanente di cui al comma 3, qualora disponibili:

a) l'esatto ammontare delle accise di cui al comma 3 arrotondato alle 5 lire superiori;

b) il quantitativo complessivo di benzine destinato al regime differenziato calcolato in maniera tale da coprire l'intero fabbisogno del territorio di destinazione;

c) l'organizzazione elettromagnetica di gestione delle accise differenziate e la sua tempistica, a sostituzione e integrazione della gestione cartacea dei regimi vigenti, che persistono invariati;

d) i sistemi di controllo basati sulla targa del veicolo, su uno speciale contrassegno, e sull'identità del conducente e dei suoi familiari conviventi;

e) la disciplina e l'applicabilità delle sanzioni di lire un milione più il doppio dell'accisa differenziata all'indebito fruitore in caso di abusi e violazioni e, in caso di rifornimenti ad accisa differenziata a veicoli non abilitati, anche di lire cinquecentomila al gestore dell'impianto.

5. Mediante le medesime procedure previste per la sua emanazione, il decreto di cui al comma 4 può essere successivamente modificato, esclusivamente per gli argomenti ivi specificati, nei seguenti casi:

a) in seguito a variazione del prezzo di vendita di benzine nella Repubblica di Slovenia può essere corrispondentemente variata l'accisa calcolata ai sensi del comma 3;

b) in seguito a ricalcolo o aggiornamento dei dati dei quantitativi consumati, il contingente di carburante assoggettato ad aliquota differenziata può essere variato al fine di adeguarlo al fabbisogno regionale.

6. Ai fini dell'applicazione del regime di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i comuni della provincia di Udine beneficiari dell'agevolazione sono quelli compresi nell'allegato A all'accordo reso esecutivo con legge 5 marzo 1985, n. 129.

7. Ai fini della deducibilità dal reddito professionale e d'impresa dei consumi di benzine effettuati dai soggetti beneficiari del regime differenziato di cui al presente articolo, relativamente ai rifornimenti effettuati sul territorio di applicazione deve essere allegata alla carta carburanti anche la documentazione prodotta dagli strumenti elettronici di gestione delle accise differenziate.

8. Limitatamente ai soggetti residenti nel territorio della regione in cui trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, l'accisa sulla vendita del gas di petrolio liquefatto per autotrazione viene applicata nella misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale ».

Al decreto-legge è allegata la seguente tabella:

« TABELLA A
(articolo 7, comma 3).

FASCIA PRIMA

Provincia di Gorizia:

comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Provincia di Trieste:

comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Provincia di Udine:

comuni di: Attimis, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Manzano, Moimacco, Nimis, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarvisio, Torreano.

FASCIA SECONDA

Provincia di Udine:

comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bicinicco, Buia, Buttrio, Campoformido, Campolongo al Torre, Cassacco, Cervignano del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Dogna, Fiumicello, Gemona del Friuli, Gonars, Lestizza, Magnano in Riviera, Martignacco, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Resiutta, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Venzone, Villa Vicentina, Visco.

FASCIA TERZA

Provincia di Pordenone:

comuni di: Arzene, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Valvasone, Vito d'Asio.

Provincia di Udine:

comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Camino al Tagliamento, Carlino, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Codroipo, Comeglians, Coseano, Dignano, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Latisana, Lauco, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Majano, Marano Lagunare, Moreto di Tomba, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Paluzza, Paularo, Pocenia, Prato Carnico, Precenicco, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Talmassons, Teor, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Varmo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

FASCIA QUARTA

Provincia di Pordenone:

comuni di: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro, Zoppola ».

Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 48 del 27 febbraio 1995.*

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga di taluni termini e altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini e disposizioni conseguenti).

1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito al 31 marzo 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso. Fino alla data del 28 febbraio 1997 sono sospesi i termini di impugnativa e quelli per ricorrere avverso gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-*quinquies*. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.

2. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

3. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1998. Fino al 31 dicembre 1997 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. ».

5. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

7. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

8. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: « costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili ».

9. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 15 febbraio 1995.

10. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è stabilito al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto articolo 1, i termini per la notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione sono stabiliti, rispettivamente, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

11. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Fino alla stessa data sono, altresì, differiti i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

12. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: « di norma » sono soppresse.

13. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

14. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello

stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

15. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.

16. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile.

17. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 16, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente all'anno 1995, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale, ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.

18. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

19. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

« *1*. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991,

n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento, perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995. ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito, anche per i titolari di conto fiscale, entro il termine del 27 dicembre, stabilito

dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo. »;

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« *5-ter*. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. ».

2. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma, tranne che per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma. ».

3. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai committenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.

5. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.

ARTICOLO 3.

(Centri autorizzati di assistenza).

1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a)*, se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della rilevanza nazionale è attribuito con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono costituire i centri previa delega della propria associazione nazionale.

3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi, che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti tra gli utenti e i centri, relativi all'attività di assistenza di cui al comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali, preventivamente depositate presso il Ministero delle finanze, che statuiscano in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti al centro.

4. I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari

di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività d'impresa e i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità e detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il centro può, altresì, rilasciare il visto di regolarità formale sulle dichiarazioni predisposte sulla base di documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le disposizioni vigenti non prevedono obbligo di contabilità. Il visto è apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze, particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fidejussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per consentire ai centri di correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di conformità formale.

5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità formale e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì, inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima del termine per la presentazione dei supporti delle dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli elementi si riferiscono.

6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente articolo; in tal caso, si applicano le disposizioni del comma 5.

7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione

all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarità formali che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la responsabilità del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria, nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i rappresentanti legali del centro interessato e delle organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso ».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1995. A decorrere dal medesimo periodo le prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

ARTICOLO 4.

(Determinazione dell'aliquota ICI).

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

ARTICOLO 5.

(Impignorabilità delle entrate tributarie).

1. Le somme derivanti dal pagamento di tributi detenute per conto del Ministero delle finanze, da banche, concessionari del servizio di riscossione dei tributi, uffici postali, sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e uffici finanziari non sono soggette a pignoramento, né ad atti di sequestro a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

ARTICOLO 6.

(Energia elettrica impiegata negli opifici industriali).

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri.

ARTICOLO 7.

(Recupero flusso monetario in zona di confine).

1. Il regime previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella *A*, allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è rideterminato secondo quanto previsto nel presente articolo, in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993 e si estende all'intero territorio della regione in cui trova applicazione, limitatamente ai soli soggetti residenti.

2. Le agevolazioni, calcolate in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei prodotti all'interno della Repubblica di Slovenia, sono graduate in ragione di quattro fasce geografiche e tengono conto delle diverse distanze dal confine di Stato.

3. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della concorrenza, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le fasce geografiche di cui al comma 2, il quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato, l'entità della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.

ARTICOLO 8.

(Scarti di emissione).

1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.

2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1, difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.

ARTICOLO 9.

(Fondi previdenziali).

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'abrogazione ivi prescritta non si applica alle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche o l'impiego di pubblici dipendenti a favore del Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze e del Fondo di assistenza per i finanzieri.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*
FANTOZZI, *Ministro delle finanze.*
MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2101A
Lire 1000